

Riscossione. La posizione della Ctp di Treviso

Il giudice disapplica l'aggio di Equitalia (ma conferma l'atto)

Davide Settembre

L'aggio esattoriale contrasta con le norme europee che vietano aiuti di Stato, e in quanto tale non è dovuto, anche se il contribuente rimane tenuto a versare i tributi sotto-stanti. È quanto hanno affermato i giudici della Ctp di Treviso nella sentenza 325/1/2016, depositata il 12 settembre scorso (presidente Labozzetta, relatore Fadel).

La vicenda

Il caso sottoposto ai giudici trevigiani trae origine dall'impugnazione di una intimazione di

3 per cento

L'aggio ridotto dal 2016

Per chi paga entro 60 giorni dalla notifica della cartella

pagamento in materia di Iva, Ires e Irap. In particolare col ricorso era stata eccepita (tra gli altri motivi) la illegittimità e sproporzione dei compensi di riscossione (l'aggio). Secondo il contribuente, l'aggio non troverebbe alcuna ragione d'essere in quanto applicato senza un collegamento con l'attività di riscossione effettivamente svolta (peraltro non dimostrata in tal caso in giudizio). In altri termini, il compenso finirebbe per diventare un'ulteriore modalità di tassazione o una "sanzione impropria".

La decisione

La Ctp ha sostanzialmente respinto le lamentele del contribuente - valutando che le imposte fossero dovute nella misura quantificata dall'ufficio - maharitenuto non dovute l'aggio esattoriale. In primo luogo, **i giudici hanno rilevato come l'aggio esattoriale faccia gravare in capo al contribuente un**

onere proprio dell'Erario: di fatto, rappresentando la remunerazione per l'attività svolta dal concessionario (Equitalia) nel riscuotere i tributi, attiene al rapporto tra l'ente impositore e il concessionario del servizio, e non può perciò gravare sul contribuente, estraneo a tale rapporto. Nel caso specifico, poi, secondo il giudice l'attività svolta non risulta dimostrata.

Inoltre **la Ctp ha sostenuto come l'aggio finisca per rappresentare in ultima analisi un aiuto di Stato, dato che è un compenso che previsto dalla normativa nazionale a favore di un'impresa italiana a prescindere dall'effettivo servizio reso. E per questo motivo, violerebbe l'articolo 107 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea (Tfue),** secondo cui sono incompatibili col mercato comune gli aiuti concessi dagli Stati sotto qualsiasi forma che, favorendo alcune imprese, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

La normativa interna in sostanza farebbe conseguire a Equitalia un ingiusto vantaggio economico, offrendole una remunerazione superiore a quella che conseguirebbe sul mercato. **Equitalia, essendo costituita in forma di società commerciale, per i giudici non potrebbe beneficiare di finanziamenti che possono condizionare la libera concorrenza** (così anche Ctp Treviso 84/08/2012).

La giurisprudenza tributaria ha già rilevato profili di illegittimità costituzionale dell'aggio (si vedano, Ctp Latina, ordinanza 40/3/2013, e Ctp Torino, ordinanza 147/10/2012). La stessa Ctp Latina (ordinanza 41/3/2013) ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia europea affinché si pronunci sulla compatibilità dell'aggio con il diritto comunitario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

